

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(LPP)

**(Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti
di diritto pubblico)**

Modifica del 17 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 2008¹,
decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2

² Essa s'applica agli istituti di previdenza registrati ai sensi dell'articolo 48. Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c e d e 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2^{bis}, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 67, 71 e 72a–72g) si applicano anche agli istituti di previdenza non registrati soggetti alla legge del 17 dicembre 1993³ sul libero passaggio (LFLP).

Art. 48 cpv. 2, primo periodo

² Gli istituti di previdenza registrati devono rivestire la forma della fondazione o essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica. ...

Art. 49 cpv. 2, frase introduttiva e n. 16

² Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

16. la sicurezza finanziaria (art. 65, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 66 cpv. 4, 67 e 72a–72g),

¹ FF 2008 7339

² RS 831.40

³ RS 831.42

Art. 50 cpv. 2

² Tali disposizioni possono essere contenute nell'atto di fondazione, negli statuti o nel regolamento. Se si tratta di un istituto di diritto pubblico, le disposizioni sulle prestazioni o quelle sul finanziamento possono essere emanate dall'ente di diritto pubblico interessato.

Art. 51 cpv. 5

Abrogato

Art. 51a **Compiti dell'organo supremo dell'istituto di previdenza**

¹ L'organo supremo dell'istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

² Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:

- a. definisce il sistema di finanziamento;
- b. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi;
- c. emana e modifica i regolamenti;
- d. allestisce e approva il conto annuale;
- e. fissa il tasso d'interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
- f. definisce l'organizzazione;
- g. organizza la contabilità;
- h. definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;
- i. garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- j. nomina e revoca le persone incaricate della gestione;
- k. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione;
- l. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell'istituto di previdenza e all'eventuale riassicuratore;
- m. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d'investimento e di sorveglianza dello stesso;
- n. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni;
- o. definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni;

- p. negli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l'affiliazione di altri datori di lavoro.

³ L'organo supremo dell'istituto di previdenza può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un'adeguata informazione dei suoi membri.

⁴ Stabilisce un'indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione.

⁵ Negli istituti di previdenza che rivestono la forma della società cooperativa i compiti di cui ai capoversi 1-4 possono essere assunti dall'amministrazione, purché non si tratti di poteri intransmissibili dell'assemblea generale secondo l'articolo 879 del Codice delle obbligazioni⁴.

⁶ È fatto salvo l'articolo 50 capoverso 2, secondo periodo.

Art. 53d cpv. 3

³ Gli istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici, sempre che non ne risulti una riduzione dell'avere di vecchiaia (art. 15).

Art. 56 cpv. 3

³ Se più datori di lavoro che non hanno fra loro strette relazioni economiche o finanziarie o più associazioni sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, la cassa pensioni insolubile di ciascun datore di lavoro o di ciascuna associazione è in linea di massima parificata agli istituti di previdenza insolubili. L'insolubilità delle casse pensioni affiliate è valutata singolarmente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 56a cpv. 1

¹ Nei confronti delle persone a cui è imputabile l'insolubilità dell'istituto di previdenza o della cassa pensioni affiliata, il fondo di garanzia può subentrare nelle pretese dell'istituto di previdenza fino a concorrenza delle prestazioni garantite.

Art. 61 cpv. 1 e 3

¹ I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.

³ L'autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Nell'esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni.

Titolo prima dell'art. 65

Parte quarta: Finanziamento degli istituti di previdenza

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 65 cpv. 2 e 2^{bis}

² Essi disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni nell'ambito della presente legge possano essere effettuate quando sono esigibili. A tal proposito possono tenere conto soltanto dell'effettivo di assicurati e di beneficiari di rendite esistente (principio del bilancio in cassa chiusa). Sono fatti salvi gli articoli 72a–72g.

^{2bis} Tutti gli impegni dell'istituto di previdenza devono essere coperti dal patrimonio di previdenza (principio della capitalizzazione integrale). Sono fatti salvi gli articoli 65c e 72a–72g.

Art. 69

Abrogato

Titolo prima dell'art. 72a

Titolo secondo:

Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale

Art. 72a Sistema della capitalizzazione parziale

¹ Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 non soddisfano le esigenze della capitalizzazione integrale e beneficiano della garanzia dello Stato secondo l'articolo 72c possono, con il consenso dell'autorità di vigilanza, derogare al principio della capitalizzazione integrale (sistema della capitalizzazione parziale) se dispongono di un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine il loro equilibrio finanziario. Il piano di finanziamento garantisce segnatamente che:

- a. gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite siano integralmente coperti;
- b. fino al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale, il grado di copertura dell'insieme degli impegni dell'istituto di previdenza e quello dei suoi impegni nei confronti degli assicurati attivi siano mantenuti almeno al loro valore iniziale;
- c. il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi sia almeno pari all'80 per cento;

- d. qualsiasi aumento delle prestazioni sia integralmente finanziato mediante capitalizzazione.

² L'autorità di vigilanza esamina il piano di finanziamento e approva la prosecuzione della gestione dell'istituto di previdenza secondo il sistema della capitalizzazione parziale. Provvede affinché il piano di finanziamento preveda il mantenimento dei gradi di copertura esistenti.

³ Gli istituti di previdenza possono prevedere una riserva di fluttuazione nella ripartizione qualora sia prevedibile un cambiamento nella struttura dell'effettivo degli assicurati.

⁴ Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il calcolo dei fondi liberi. Può stabilire che in caso di liquidazione parziale non sussiste il diritto a una quota proporzionale della riserva di fluttuazione nella ripartizione.

Art. 72b Gradi di copertura iniziali

¹ Per gradi di copertura iniziali s'intendono i gradi di copertura esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010.

² Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali va tenuto integralmente conto della riserva matematica necessaria al pagamento delle rendite esigibili.

³ Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali le riserve di fluttuazione di valore e le riserve di fluttuazione nella ripartizione possono essere dedotte dal patrimonio di previdenza.

Art. 72c Garanzia dello Stato

¹ Vi è garanzia dello Stato se l'ente di diritto pubblico garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dell'istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell'articolo 72a capoverso 1 lettera b:

- a. prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita;
- b. prestazioni di uscita dovute all'effettivo di assicurati uscente in caso di liquidazione parziale;
- c. disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente.

² La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affilano all'istituto successivamente.

Art. 72d Verifica da parte del perito in materia di previdenza professionale

L'istituto di previdenza fa verificare periodicamente dal perito in materia di previdenza professionale se con il sistema della capitalizzazione parziale il suo equilibrio finanziario è garantito a lungo termine e se il piano di finanziamento di cui all'articolo 72a capoverso 1 è rispettato.

Art. 72e Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali

Se un grado di copertura iniziale ai sensi dell'articolo 72a capoverso 1 lettera b non è più raggiunto, l'istituto di previdenza prende misure secondo gli articoli 65c–65e.

Art. 72f Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale

¹ Il finanziamento degli istituti di previdenza è retto dagli articoli 65–72 non appena gli istituti ne soddisfano le esigenze.

² L'ente di diritto pubblico può sopprimere la garanzia dello Stato se l'istituto di previdenza soddisfa le esigenze della capitalizzazione integrale e dispone di sufficienti riserve di fluttuazione di valore.

Art. 72g Rapporto del Consiglio federale

Ogni dieci anni il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, segnatamente sul rapporto tra gli impegni e il patrimonio di previdenza.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile⁵

Art. 89^{bis6} cpv. 6 n. 14

⁶ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

14. la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 3 e 4, 66 cpv. 4, 67 e 72a–72g),

⁵ RS 210

⁶ All'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (FF 2009 141) l'art. 89^{bis} diverrà art. 89a.

⁷ RS 831.40

2. Legge del 3 ottobre 2003⁸ sulla fusione

Art. 97 cpv. 1

¹ Gli istituti di previdenza possono trasformarsi in una fondazione.

3. Legge del 17 dicembre 1993⁹ sul libero passaggio

Art. 19 Disavanzo tecnico

¹ In caso di libero passaggio, gli istituti di previdenza non possono dedurre il disavanzo tecnico dalla prestazione d'uscita.

² Il disavanzo tecnico può essere dedotto in caso di liquidazione parziale o totale (art. 23 cpv. 2). Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale possono dedurre tale disavanzo soltanto nella misura in cui un grado di copertura iniziale ai sensi dell'articolo 72a capoverso 1 lettera b LPP¹⁰ non sia più raggiunto.

Art. 23 cpv. 2

² La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53b–53d, 72a capoverso 4 e 72c capoverso 1 lettere b e c LPP¹¹.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010

a. Determinazione dei gradi di copertura iniziali

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica, l'organo supremo dell'istituto di previdenza determina i gradi di copertura iniziali ai sensi dell'articolo 72a capoverso 1 lettera b.

b. Forma giuridica degli istituti di previdenza

Gli istituti di previdenza registrati che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica rivestono la forma della società cooperativa possono proseguire la loro attività sotto questa forma fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione in una fondazione. A questi istituti si applicano a titolo sussidiario le disposizioni sulla società cooperativa di cui agli articoli 828–926 del Codice delle obbligazioni¹².

⁸ RS 221.301

⁹ RS 831.42

¹⁰ RS 831.40

¹¹ RS 831.40

¹² RS 220

c. Grado di copertura insufficiente

¹ Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che non raggiungono il grado di copertura minimo di cui all'articolo 72a capoverso 1 lettera c sottopongono ogni cinque anni all'autorità di vigilanza un piano volto a consentire loro di raggiungere tale grado di copertura al più tardi 40 anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

² Se il grado di copertura è inferiore al 60 per cento dal 1° gennaio 2020 e al 75 per cento dal 1° gennaio 2030, gli enti di diritto pubblico versano ai loro istituti di previdenza, sulla differenza, gli interessi di cui all'articolo 15 capoverso 2.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il presidente: Jean-René Germanier

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2010¹³

Termine di referendum: 7 aprile 2011